

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2416 del 21/05/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA BUGONI MARMI DI BUGONI LUCA & C. S.A.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE materiali lapidei SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2469 del 20/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA BUGONI MARMI DI BUGONI LUCA & C. S.A.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la seguente documentazione:

1. L'AUA adottata dalla SAC di Arpae ai sensi del DPR 59/13 con D.D. n. 3968 del 18.10.2016 e richiesta dalla ditta **BUGONI MARMI DI BUGONI LUCA & C. S.A.S.** (C.F. 00895040335) per l'attività di "lavorazione marmi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Nibbiano V.T. (PC), Via Molino Franzini di Trevozzo, 17, autorizzazione rilasciata dall'Unione dei Comuni Val Tidone con atto n. 313 del 27.10.2016. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. l'istanza pervenuta tramite nota del SUAP del Comune Alta Val Tidone (prot. Arpae n. 18775 del 5.2.2019), con cui la ditta **BUGONI MARMI DI BUGONI LUCA & C. S.A.S.** (C.F. 00895040335) chiedeva la modifica sostanziale dell'AUA di cui al punto precedente, richiedendo il rilascio dei seguenti titoli:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica dello stabilimento;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura per le quali viene prevista la modifica sostanziale;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;Con la medesima nota il SUAP provvedeva ad incire conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona;
3. la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 1763 del 20.2.2019 (prot. Arpae n. 28350 del 21.2.2019);

PRESO ATTO che:

- le modifiche consistono nella introduzione di una ulteriore trattamento superficiale, realizzando una nuova postazione di sabbiatura manuale per realizzare trattamenti aventi l'obiettivo di conferire un carattere di rugosità ai prodotti. A tal fine l'operatore attingerà contemporaneamente dal contenitore di graniglia silicea e da un pulivapor che consentirà di applicare sul prodotto da lavorare il materiale abrasivo immerso in un flusso d'acqua;
- sarà quindi realizzata una nuova emissione denominata E2 derivante da un nuovo fronte aspirante dotato di paratie laterali. Le lavorazioni di sagomatura e finitura manuale che per ragioni di dimensioni dei manufatti da lavorare non potranno essere svolte nel fronte aspirante saranno svolte con utensili dotati di dispositivo di aspirazione/captazione a abbattimento delle polveri prima della reimmissione in ambiente di lavoro (emissione diffusa E1, già autorizzata);

- per quanto attiene la matrice acque allo scarico autorizzato S1 si aggiungeranno le acque derivanti dalla lavorazione di sabbiatura con idropulitrice, tuttavia non sono previste variazioni quantitative in afflusso all'esistente depuratore, già adeguatamente dimensionato;
- dal confronto tra i dati già agli atti e quanto riportato nell'istanza emerge una variazione della produzione di manufatti da circa 500 m2/anno ad 850 m2/anno;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

1. parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota del 4.3.2019, prot. n. 22354 (prot. Arpae n. 34792 del 4.3.2019)
2. parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 9.4.2019, prot. n. 56659; in particolare era segnalata la non obbligatorietà di effettuare monitoraggi periodici nel tempo, fermo restando l'obbligo di effettuarne almeno uno durante la fase di messa a regime;
3. nota del Comune di Alta Val Tidone n. 4543 del 13.5.2019 (prot. Arpae n. 75431 del 13.5.2019) con cui, rilevato che sotto il profilo urbanistico, l'azienda è collocata in un'area in Ambito produttivo, disciplinato dall' art. 34 delle N.T.A. del RUE approvato il 22/12/2017 e che Nel Piano di Classificazione Acustica vigente, l'azienda è inserita nella Classe IV – Area di intensa attività umana, era formulato parere favorevole relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, alle emissioni di rumore nell'ambiente esterno e per le emissioni in atmosfera. A tale nota era, altresì, allegato il parere del gestore del SII il quale evidenziava che non risultavano modifiche strutturali e quali-quantitative dello scarico industriale tali da dover rilasciare un nuovo parere di conformità e riteneva di confermare quanto già espresso e recepito nell'AUA esistente di cui alla determinazione n. 313 del 27.10.2016;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"*
- D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- *Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;*
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BUGONI MARMI DI BUGONI LUCA & C. S.A.S.** (C.F. 00895040335) per l'attività di lavorazione materiali lapidei svolta nello stabilimento sito in Comune di Alta Val Tidone loc. Trevozzo via Molino Franzini n. 17. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica dello stabilimento;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura per le quali viene prevista la modifica sostanziale;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
2. di stabilire **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – FASE DI SAGOMATURA E FINITURA MANUALE - DIFFUSA

EMISSIONE N. E2 SAGOMATURA E FINITURA MANUALE

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	7,5 m
Durata massima annua	240 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

- a) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse, in particolare le operazioni di sagomatura e finitura manuale dovranno essere svolte utilizzando gli appositi utensili dotati di dispositivi per la captazione e l'abbattimento degli inquinanti che si liberano (emissione diffusa E1);
- b) il camino di emissione E2, identificato univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti imposti e di quanto stabilito al punto k), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici ad E2;
- g) il sistema di abbattimento di E2 deve essere mantenuto in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione le operazioni di manutenzione dello stesso devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dell'impianto generante E2 non può superare un mese;
- j) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dell'impianto generante E2 ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- k) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio di E2 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti effettuato in fase di messa a regime;

3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto (nel pozzetto di prelievo fiscale come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, devono essere mantenuti sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - c) deve essere garantita la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla rete di approvvigionamento idrico;
 - d) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - e) l'area interessata dall'impianto di depurazione deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - f) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi dal sistema di trattamento stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - g) le condotte fognarie devono essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione. Si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza, allo svuotamento dei materiali sedimentati;
 - h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Alta Val Tidone, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Alta Val Tidone, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE di Piacenza, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o del sistema di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fog
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Alta Val Tidone sulla base del presente atto - sostituisce l'A.U.A. richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.